

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Adempimenti e controlli per gli studi professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Gli adempimenti antiriciclaggio per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili alla luce del D.Lgs. n. 90/2017



- In data 19 giugno 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 di attuazione della IV Direttiva AML (Direttiva 2015/849/UE) e recante modifica al D. Lgs. 231/2007 ed al D. Lgs. 109/2007, con entrata in vigore a partire dal 4 luglio 2017
- Il Decreto Legislativo 90/2017 dà anche attuazione del Regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi; tale Regolamento si applica a decorrere dal 26 giugno 2017
- Alla luce del modificato contesto normativo, i soggetti obbligati sono tenuti a porre in essere i necessari interventi di adeguamento per dare attuazione alle disposizioni legislative, tenendo in considerazione le diverse tempistiche di adozione previste dalle stesse. In relazione alle norme abrogate o sostituite, il decreto specifica infatti che le disposizioni già emanate dalle Autorità di Vigilanza continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018 e che le medesime Autorità di Vigilanza adotteranno disposizioni attuative di declinazione operativa dei nuovi adempimenti normativi



Evoluzione del contesto normativo e principali novità del D.Lgs. 90/2017



Soggetti obbligati e definizioni: modifica del perimetro di soggetti destinatari della normativa, introduzione di nuovi criteri per l'identificazione del titolare effettivo e delle persone politicamente esposte

Risk based approach e obblighi di adeguata verifica: individuazione di nuove fattispecie cui si applicano gli obblighi di adeguata verifica, rivisitazione del set informativo e dei fattori di rischio da considerare ai fini della profilatura del rischio e per l'applicazione di misure semplificate / rafforzate di adeguata verifica

Obblighi di conservazione: individuazione di requisiti per la conservazione di dati ed informazioni; abrogazione dell'obbligo di tenuta dell'AUI, seppur con necessità di mantenimento degli obblighi di trasmissione alla UIF dei dati aggregati

Obblighi di segnalazione: introduzione dell'indicazione secondo cui l'invio di una segnalazione di operazione sospetta va effettuato prima di compiere l'operazione ed inclusione, tra le casistiche di sospetto, della provenienza dei fondi da attività criminose, indipendentemente dalla loro entità

Obblighi di comunicazione: trasmissione alla UIF di dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio AML nonché adozione di procedure per la segnalazione interna di violazioni potenziali o effettive (c.d. whistleblowing)

Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore: divieto di emissione di libretti al portatore, di trasferimento tra soggetti diversi ed estinzione di quelli ancora esistenti entro il 31/12/2018

Regime sanzionatorio: applicazione di un regime sanzionatorio che prevede misure effettive, proporzionate e



Entrata in vigore delle nuove norme



Dal 4 luglio 2017

Entrata in vigore Decorsi quindi giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Sino al 31 marzo 2018

Continuano a trovare applicazione le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore ai sensi di norme abrogate o sostituite (Banca d'Italia, Consob e IvassI)

Continuano a trovare applicazione gli allegati tecnici a norme contenute nel previgente D.Lgs. 231/2007, abrogate o sostituite per effetto del D.Lgs. 90/2017

Entro 12 mesi

Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione devono adottare le disposizioni di attuazione

Gli organismi di autoregolamentazione devono adottare regole tecniche per gli adempimenti degli obblighi di AV

Il Mef di concerto con il MISE deve stabilire dati, modalità e termini delle comunicazioni del titolare effettivo al registro delle Imprese



Applicazione	Area	Disposizioni normative
4 luglio 2017	Perimetro di applicazione	Individuazione di nuovi soggetti obbligati cui si applicano gli adempimenti AML
Data di entrata in	Obblighi	Introduzione di nuovi criteri per l'individuazione del titolare effettivo
vigore del	ordinari di AV	minoadzione di naovi enteri per i marviadazione dei titolare enettivo
D.Lgs. 90/2017 (immediata applicazione per elementi introdotti ex novo o modificati che non richiedono provvedimenti attuativi		Individuazione di nuove fattispecie soggette ad obblighi di adeguata verifica
		Disponibilità di nuove modalità di identificazione e verifica del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore
	Obblighi rafforzati di AV	Individuazione di nuove fattispecie cui si applicano gli obblighi rafforzati di adeguata verifica
		Introduzione di nuovi criteri per l'individuazione ed il trattamento delle Persone Politicamente Esposte



Applicazione	Area	Disposizioni normative
4 luglio 2017	Obblighi di astensione	Introduzione di specifici divieti all'operatività
Data di entrata in	Obblighi di conservazione	Adozione di sistemi di conservazione dei dati e delle informazioni anche alternativi all'AUI
vigore del D.Lgs. 90/2017	Obblighi di segnalazione	Estensione delle casistiche di sospetto e rivisitazione delle tempistiche per l'invio di una SOS
(immediata applicazione per elementi introdotti ex novo o modificati che non richiedono provvedimenti attuativi	Obblighi di comunicazione	Modifica dei soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione e introduzione di nuovi sistemi interni di segnalazione delle violazioni
	Limitazioni uso del contante	Introduzione di divieti all'emissione e al trasferimento di libretti al portatore



Applicazione	Area	Disposizioni normative
Entro 12 mesi	Analisi e valutazione dei rischi	Conduzione dell'esercizio di autovalutazione dei rischi AML
Subordinata all'emanazion	Obblighi ordinari di AV	Introduzione del registro centrale sulla titolarità effettiva
e di disposizioni		Rivisitazione delle variabili e delle tempistiche per l'espletamento degli obblighi di adeguata verifica
alternative (Le disposizioni attuative già emanate trovano applicazione – in assenza	Obblighi semplificati di AV	Ridefinizione del perimetro di applicazione e del contenuto delle misure di adeguata verifica
di nuovi provvedimenti partire dal luglio 2018 con nuovi presidi e procedure)	Obblighi rafforzati di AV	Introduzione di nuovi fattori di rischio da tenere in considerazione



Applicazione	Area	Disposizioni normative
Subordinata alla emanazione di istruzioni operative	Obblighi di adeguata verifica da parte di terzi	Eliminazione di modalità individuate ex ante per il rilascio dell'attestazione di avvenuta adeguata verifica da parte di terzi
(Le disposizioni attuative già emanate trovano applicazione – in assenza di nuovi provvedimenti partire dal luglio 2018 con nuovi presidi e procedure)	Obblighi di comunicazione	Trasmissione periodica all'UIF di dati e informazioni in base a criteri oggettivi



Focus sui principali impatti

Nuove disposizioni applicabili dal 4 luglio 2017



Area	Ambito	Descrizione ambito
Perimetro applicazione	Individuazione di nuovi soggetti obbligati cui si applicano gli adempimenti AML	Estensione dei soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni normative (tra gli altri, si segnalano quali nuovi destinatari i prestatori di servizi relativi all'utilizzo delle valute virtuali, gli operatori professionali in oro, gli intermediari con sede legale in altro stato membro ma stabiliti in Italia senza succursale)
Obblighi ordinari ADV	Introduzione di nuovi criteri per l'individuazione del titolare effettivo	Coincidenza del titolare effettivo, qualora l'applicazione dei criteri di proprietà diretta / indiretta o controllo non ne consenta l'individuazione, nelle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della Società
Oraman ADV		
		Rivisitazione del novero di soggetti da identificare quali titolari effettivi d persone giuridiche private (per i clienti che siano persona giuridica privata individuazione cumulativa di fondatori ove in vita, beneficiari qualora facilmente individuabili e titolari di funzioni di direzione e amministrazione)



Area	Ambito	Descrizione ambito
Obblighi ordinari ADV	Individuazione di nuove fattispecie soggette ad obblighi di adeguata verifica	Espletamento degli obblighi di adeguata verifica in relazione ad operazioni occasionali di trasferimento di fondi per importi superiori a 1.000 euro, con conseguente necessità di compilazione del questionario di adeguata verifica se interviene Istituto di Pagamento
		Ogni prestazione professionale, indipendentemente dal valore (determinato o indeterminato o indeterminabile) è assoggettata agli obblighi di adeguata verifica a prescindere dal fatto che la stessa abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore ad Euro 15.000
Obblighi ordinari ADV	Disponibilità di nuove modalità di identificazione e verifica del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore	Disponibilità del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità (SCIPAFI) e di basi dati (riferibili a pubblica amministrazione o soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali) quale strumento di ausilio per la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore (ad oggi non prevista per Commercialisti ed Avvocati)
		Facoltà di assolvere agli obblighi di identificazione, per i clienti non fisicamente presenti, anche mediante la verifica del possesso di un'identità digitale di massimo livello di sicurezza o di un certificato per la generazione di firma digitale



Area	Ambito	Descrizione ambito
Obblighi rafforzati ADV	Individuazione di nuove fattispecie cui si applicano gli obblighi rafforzati	Applicazione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata nei confronti di client residenti / aventi sede nei Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione Europea
Obblighi nuo rafforzati ADV l'ind il tra delle polit	Introduzione di nuovi criteri per l'individuazione ed	Estensione del novero di soggetti da identificare quali PEP (rientrano, tra gli altri, sindaco di provincia / città metropolitane / comune con almeno 15.000 abitanti membri di organi direttivi di partiti politici, direttori generali delle ASL e aziende ospedaliere)
	il trattamento	Exercises delle deficiere di DED code et conserti cottonati
	delle persone politicamente esposte	Estensione della definizione di PEP anche ai soggetti residenti



Area	Ambito	Descrizione ambito
Obblighi di astensione	Introduzione di specifici divieti all'operatività	Astensione dall'instaurazione / cessazione di rapporti continuativi ed esecuzione di operazioni con società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore con sede in Paesi ad alto rischio
		Divieto di avvalersi di soggetti terzi aventi sede in uno dei Paesi ad alto rischio per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica
Obblighi di conservazione	Adozione di sistemi di conservazione dei dati e delle informazioni anche alternativi all'AUI/registro	Adozione di sistemi di conservazione in grado di prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica e di ricostruire l'operatività o l'attività del cliente (ad oggi copia elettronica «avente valore probatorio»)



Area	Ambito	Descrizione ambito
Obblighi di segnalazione	Estensione delle casistiche di sospetto e rivisitazione dei tempi per l'invio di una SOS	Introduzione dell'indicazione secondo cui l'invio di una SOS va effettuato prima di compiere l'operazione ed inclusione, tra le casistiche di sospetto, della provenienza dei fondi da attività criminose, indipendentemente dalla loro entità
Obblighi di comunicazione	Modifica dei soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione e introduzione di nuovi sistemi interni di segnalazione delle violazioni	Esclusione degli obblighi di comunicazione in capo all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 e ai soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati con riferimento agli atti o fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire una violazione delle disposizioni normative
		Adozione di procedure per la segnalazione interna di violazioni potenziali o effettive in ambito AML (c.d. <i>whistleblowing</i>)



La valutazione del rischio



La valutazione del rischio

L'utilizzo del c.d. *Risk Based Approach* è ritenuto indispensabile dal legislatore europeo → adozione di un approccio unitario di tipo sovranazionale (sino ad oggi non prevista l'adozione di una procedura formale vera e propria)

- Entro il 26 dicembre 2016 le AEV Autorità Europee di Vigilanza, tramite il comitato congiunto, dovevano emanare parere sui rischi di riciclaggio
- La Commissione europea deve effettuare una valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a livello dell'Unione: gli esiti in una relazione da elaborarsi entro il 26 giugno 2017!
- ☐ La Commissione deve formulare raccomandazioni agli Stati membri riguardo idonee misure per affrontare i rischi individuati
- ☐ Il Comitato di Sicurezza Finanziaria deve identificare, analizzare a valutare il rischio nazionale di riciclaggio

I soggetti obbligati di minori dimensioni: nell'applicazione della Direttiva dovrà tenersi conto delle loro caratteristiche e delle loro necessita, garantendo un trattamento adeguato alle loro esigenze specifiche ed alla natura della loro attività



Il tratto fondamentale della nuova normativa ampliamento e razionalizzazione del principio dell'approccio basato sul rischio

Analisi del rischio su tre livelli:

- 1. sovranazionale, da parte della Commissione UE
- 2. nazionale, condotta dal CSF con il contributo delle Autorità competenti
- 3. soggetti obbligati per i rischi cui sono esposti nell'esercizio dell'attività

I professionisti saranno coadiuvati da criteri e metodologie elaborati dagli enti rappresentativi della propria categoria professionale

- 1. nell'adozione delle **procedure di mitigazione del rischio** in base all'assessment svolto
- 2. nell'adeguata verifica della clientela (ordinaria, semplificata, rafforzata): misure graduate in base al cliente e all'operazione/prestazione professionale
- 3. il nuovo decreto contiene indici di basso/alto rischio (relativi a tipologie di clienti, prodotti, servizi, operazioni, aree geografiche). Le Autorità di vigilanza di settore e gli Organismi di autoregolamentazione possono individuare indici e misure ulteriori



Gli artt. 14 e 15 dello schema di decreto introducono obblighi specifici di assessment e autovalutazione del rischio nazionale e del sistema/organizzazione aziendale in capo rispettivamente al Comitato di sicurezza nazionale, agli organismi di autoregolamentazione e ai soggetti obbligati.

Ai sensi dell'art. 16 dello schema di decreto i soggetti obbligati devono quindi adottare <u>idonei presidi, controlli e procedure per svolgere (periodicamente) una analisi e fornire una valutazione sulla permeabilità dell'ente rispetto ai rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.</u>

Tali processi e controlli dovranno essere, a loro volta, sottoposti alla verifica da parte di apposita funzione di revisione indipendente



Art. 16

Procedure di mitigazione del rischio

- 1. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15.
- 2. Le autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 7, comma 1, gli organismi di autoregolamentazione, ai sensi dell'articolo 11 comma 2, individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:
- a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- b) l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.



Art. 16

Procedure di mitigazione del rischio

...

3. I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare



Art. 17

Disposizioni generali

...

3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità di cui all'art 21, comma 2, lett. A) e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato.



Risk Assessment

Le fasi del processo di autovalutazione

Identificazione Rischio inerente

RISCHIO INERENTE SISTEMA

Riferimento a informazioni rivenienti da fonti esterne

RISCHIO INERENTE SOGGETTO

Customer Due Diligence Compilazione questionario contenente dati e informazioni di valutazione

Analisi di vulnerabilità

Esame dell'assetto organizzativo e delle procedure adottate in riferimento ai seguenti ambiti normativi:

- -proprietà e controllo
- adeguata verifica
- conservazione
- SOS
- -controlli interni e formazione
- limitazioni all'uso del contante

Determinazione rischio residuo

La combinazione dei giudizi di rischio inerente e di vulnerabilità, inseriti in apposita matrice, determinano il livello di rischio residuo del soggetto

Action plan

Individuazione delle azioni correttive e definizione dei tempi di implementazione

Follow up

Verifica dello stato di attuazione delle iniziative assunte in precedenza (per le autovalutazioni successive alla prima).



Le fonti di informazione

Costituisce una fase importante del processo e richiede il coinvolgimento di molte funzione all'interno della struttura del soggetto obbligato.

Fonti esterne

- relazioni redatte da organismi internazionali
- National Risk Assessment
- pubblicazioni Banca d'Italia-UIF
- studi accademici
- stampa specializzata

Fonti interne

- pianificazione strategica, linee di business (natura, dimensione e complessità)
- catalogo prodotti
- volume e ammontare delle transazioni
- canali distributivi
- distribuzione geografica della clientela

Fattori di rischio



Valutazione del rischio

CLIENTE

NATURA GIURIDICA

PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA

COMPORTAMENTO TENUTO AL MOMENTO DELL'OPERAZIONE O DEL CONFERIMENTO D'INCARICO

AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA/SEDE DEL CLIENTE O DELLA CONTROPARTE

OPERAZIONE

TIPOLOGIA DELL'OPERAZIONE O DELLA PRESTAZIONE PROF.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

AMMONTARE

FREQUENZA E DURATA DELLA PRESTAZIONE PROF.

RAGIONEVOLEZZA DELLA PRESTAZIONE IN RAPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CLIENTE

AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE DEL PRODOTTO



I fattori di rischio

Cliente

- Attività economica o professione
- Reputazione
- Comportamento

Paese e Area Geografica

- Paese di residenza
- Principale centro di affari
- Legami personali rilevanti

Prodotti e servizi

- Trasparenza o opacità
- Complessità
- Valore

Canali distributivi

- Distribuzione a distanza
- Distribuzione tramite terzi

controlli






I controlli delle autorità di vigilanza



Autorità di vigilanza di settore





La Guardia di Finanza, con Circolare 210557 del 07 luglio 2017, ha emanato una prima versione di specifiche schede di approfondimento volte a «calibrare l'attività svolta nello specifico settore (antiriciclaggio) dalle Unità operative del corpo»

Nello specifico gli elementi affrontati dalla Circolare sono:

approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette;
soggetti sottoposti alla vigilanza ispettiva del Nucleo Speciale Polizia Valutaria;
regime applicabile ai cc.dd. money transfer, nonché agli operatori del settore
del gioco;
disciplina sanzionatoria per i soggetti obbligati;
utilizzabilità ai fini fiscali dei dati e delle informazioni acquisite ai sensi della
normativa antiriciclaggio;



Approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette

«Per quanto di specifico interesse in questa sede, la lettura sistematica dei menzionati artt. 6, comma 4, lett. h) e 8, comma 1, lett. a) delinea una procedura assolutamente innovativa che vede la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ricevere tempestivamente dall'U.I.F., per il tramite del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, ovvero della Direzione Investigativa Antimafia, per gli aspetti di competenza, "i dati attinenti alle segnalazioni di operazioni sospette e relativi ai dati anagrafici dei soggetti segnalati e collegati, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso (...) anche ai fini della potestà di impulso attribuita al Procuratore Nazionale".

Tale previsione persegue l'obiettivo di favorire la tempestiva selezione delle segnalazioni che presentano connessioni soggettive con procedimenti penali pendenti presso le varie Procure della Repubblica presenti sul territorio nazionale.»



Disciplina sanzionatoria per i soggetti obbligati

«Tali disposizioni, che replicano sul piano amministrativo il principio penalistico dell'**irretroattività** della norma sfavorevole al reo, sancito nell'art. 25 Cost. e nell'art. 2 c.p., comportano sul piano concreto importanti ricadute operative.

In primo luogo **non possono** più essere oggetto di **contestazione** le **violazioni** in materia di **registrazione** previste dalla normativa previgente.

Risultano pertanto tacitamente abrogate le sanzioni in materia di:

- g. omessa registrazione, prevista dall'art. 55, comma 4 del previgente D.Lgs n. 231/2007, dapprima sanzionata penalmente e successivamente depenalizzata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 829;
- h. omessa istituzione dell'archivio unico informatico, di cui all'art. 57, comma 2 del previgente D.Lgs. n.231/2007;
- i. omessa istituzione del registro della clientela, di cui all'art. 57, comma 3 del previgente D.Lgs. n. 231/2007.

In merito deve essere, infatti, rimarcata la **liberalizzazione** delle **modalità di conservazione** dei dati e delle informazioni utili a prevenire o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ora disciplinate negli articoli **31** e **32** del D.Lgs. n. 231/2007.»



Utilizzabilità ai fini fiscali dei dati e delle informazioni acquisite ai sensi della normativa anticicilaggio

Art. 9, comma 9 del novellato D.Lgs. 231/2007 che, nel disciplinare le attribuzioni del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e della Direzione Investigativa Antimafia, stabilisce che: "i dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle attività svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti"



Maggiore perimetro applicativo rispetto a quanto disciplinato dal previgente art. 36, comma 6, che limitava l'utilizzabilità in campo tributario alle sole informazioni registrate dai soggetti obbligati, contenute, cioè, nell'archivio unico informatico, nel registro della clientela ovvero nei sistemi informatici tenuti ai fini antiriciclaggio, ampliando sensibilmente l'ambito oggettivo delle evidenze che si prestano ad un'utilizzazione fiscale diretta, includendovi tutte le informazioni acquisite nel contesto delle "attività svolte" ai sensi del citato art. 9, vale a dire, per quanto d'immediato interesse per la Guardia di Finanza, nel corso:

- a. delle ispezioni e dei controlli antiriciclaggio [comma 4, lett. a)];
- b. dell'approfondimento investigativo di segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dall'.U.I.F. [comma 4, lett. b)].



Utilizzabilità ai fini fiscali dei dati e delle informazioni acquisite ai sensi della normativa anticicilaggio

Queste novità sono destinate ad impattare sulla prassi ispettiva dei Reparti, poiché la previsione della diretta utilizzabilità ai fini fiscali delle informazioni acquisite nell'ambito delle attività *sub* a. e b. appare, almeno in astratto, suscettibile di assicurare una piena e immediata interazione tra il procedimento antiriciclaggio e quello amministrativo-tributario, in via non del tutto dissimile da quanto previsto, in base agli artt. 63 del D.P.R. n. 26 settembre 1972, n. 633, e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento alla relazione che intercorre tra il procedimento penale e l'accertamento fiscale.

Tuttavia... l'integrazione tra i due sistemi, fiscale e antiriciclaggio deve essere DECLINATA COERENTEMENTE

- > sia con riferimento alle finalità primarie dei presidi antiriciclaggio,
- > sia con riferimento alle esigenze peculiari di settore, non necessariamente compatibili con l'automatico trasferimento dei contenuti al piano fiscale (ad esempio la tutela della riservatezza del segnalante)



Utilizzabilità ai fini fiscali dei dati e delle informazioni acquisite ai sensi della normativa anticicilaggio

«Pertanto, il nuovo art. 9, comma 9, consente, in linea di principio, al Corpo di utilizzare in modo diretto in una verifica o in un controllo fiscale le informazioni acquisite in esecuzione di ispezioni e controlli antiriciclaggio, ovvero in fase di sviluppo investigativo di una segnalazione di operazione sospetta, senza che sia necessario acquisire nuovamente tali dati attraverso l'attivazione delle potestà ispettive previste dalle disposizioni di cui ai DD.P.R. nn. 633/1972 e 600/1973.»



Grazie per l'attenzione